



CORTE di APPELLO di POTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. ROCCO PAVESE	Presidente
Dott. CATALDO COLLAZZO	Consigliere
Dott. MICHELE VIDETTA	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.164 del Ruolo Generale dell'anno 2014, avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale, e vertente tra

CONDOMINIO del COMPARTO n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano, in persona del Capo condomino e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Camillo Naborre e Gennaro Bellizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Potenza alla Via V. Verrastro n.27/C;

IMPUGNANTE

E

G.E.P.I.F. di FAMULARO GERARDO & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Di Mase presso il cui studio in Potenza alla Via N. Sauro n.102 elettivamente domicilia;

IMPUGNATO

trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 17.12.2019 sulle conclusioni rassegnate alla medesima udienza dalle parti costituite e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con domanda di arbitrato notificata in data 28.4.2010 il Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano, in persona del legale rappresentante p.t., attivava la clausola compromissoria di cui all'art.27 del contratto di appalto stipulato il 18.12.2007 con la società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c. affinché fosse dichiarata la legittimità della risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice, risoluzione disposta con comunicazione del capocondomino del 31.7.2009, e fosse pronunciata la condanna della società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c.: 1) alla restituzione della somma di € 37.818,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 7.5.2009 al soddisfo, pari all'importo di denaro corrisposto dal Condominio in eccedenza rispetto a quanto dovuto per i lavori effettivamente realizzati



dall'impresa appaltatrice; 2) a sopportare l'onere economico per le maggiori spese sostenute dal Condominio a seguito della risoluzione del contratto di appalto ed a pagare la penalità per ritardo nella esecuzione dei lavori contrattualmente stabilita in € 200,00 per ciascun giorno di ritardo; 3) al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 40.750,08, pari ai costi da sostenere per l'ultimazione dell'intervento edilizio oggetto di appalto.

Con memoria autorizzata la società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., contestava le avverse pretese e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di appalto per responsabilità contrattuale del Condominio committente e fosse disposta la condanna dello stesso Condominio al pagamento della somma di € 119.033,21, a titolo di corrispettivo di lavori eseguiti e non contabilizzati, o in via subordinata al pagamento della somma di € 49.918,45 o di quella diversa eventualmente accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di I.V.A. non corrisposta sulle fatture già emesse e di saldo della fattura n.20 dell'1.10.2008 e, in subordine, anche a titolo di risarcimento dei danni o, gradatamente, a titolo di indebito arricchimento.

Con lodo deliberato in data 3.6.2013 il Collegio arbitrale, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c., dichiarava la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per inadempimento del Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano, liquidava in € 38.308,52 l'importo spettante all'impresa appaltatrice a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti e non ancora pagati, liquidava in € 7.415,00 l'importo spettante al Condominio committente a titolo di risarcimento per i vizi e le difformità delle opere realizzate dall'impresa appaltatrice, condannava di conseguenza il Condominio al pagamento della somma di € 30.893,52, risultante dalla differenza tra i due precedenti importi, oltre interessi convenzionali dal 18.3.2009 sino al soddisfo, e condannava altresì lo stesso Condominio al pagamento degli importi dovuti a titolo di rimborso I.V.A. per le fatture già emesse. Quindi, rigettate tutte le altre domande formulate dalle parti, il Collegio Arbitrale si pronunciava sulle spese del procedimento, ivi comprese quelle riferite alla consulenza tecnica d'ufficio, nonché sulle spese di funzionamento dello stesso Collegio arbitrale.

Con atto di citazione notificato in data 22.4.2014 il Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva impugnazione per nullità del lodo ai sensi degli artt.828 e 829 c.p.c. denunciando: A) la violazione dell'art.829 co.1 n.4 c.p.c. per avere il collegio arbitrale pronunciato al di fuori della convenzione di arbitrato e, segnatamente, per avere reso una decisione in diritto a fronte dell'obbligo di decidere solo secondo equità; B) la violazione dell'art.829 co.1 n.11 c.p.c. per contraddittorietà delle disposizioni del lodo, violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e violazione degli artt.115, 116, 230, 231



e 244 c.p.c. e 2727 e 2729 c.c.; C) la violazione dell'art.829 co.1 n.11 c.p.c. per contraddittorietà delle disposizioni del lodo, violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1453 e 1455, 2727 e 2729 c.c.; D) la violazione del principio del *ne bis in idem* in relazione al capo di condanna distinto dalla lettera e) del dispositivo del lodo arbitrale, capo riguardante il pagamento degli importi dovuti a titolo di rimborso I.V.A. per le fatture già emesse. Pertanto, il Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, fosse dichiarata la nullità del lodo arbitrale medesimo e, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, fossero accolte le domande avanzate dallo stesso Condominio con la domanda di arbitrato notificata in data 28.4.2018; il tutto con vittoria di spese di lite.

Con comparsa depositata in cancelleria in data 16.9.2014 si costituiva nel presente giudizio di impugnazione la società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza dei motivi articolati dalla controparte a supporto della dedotta nullità del lodo arbitrale e concludeva per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della decisione del Collegio Arbitrale, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Con ordinanza pronunciata l'8.1.2015 e depositata il 9.1.2015 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato.

All'udienza del 17.12.2019, precisate a cura delle parti le rispettive conclusioni, la Corte tratteneva in decisione la causa concedendo i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI della DECISIONE

Premessa.

Ai sensi dell'art.827 c.p.c., il lodo è soggetto soltanto ad impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

L'impugnazione per nullità attua specialmente la legalità del procedimento arbitrale ed è strumento per consentire alle parti di denunciare violazioni della legge processuale o di regole di forma stabilite dalla convenzione d'arbitrato onde ottenere dalla Corte d'Appello un giudizio che, di norma, ha efficacia soltanto rescindente (e quindi ablativa del lodo viziato da *errores in procedendo*) e, quando l'annullamento del lodo non dipenda da vizi della convenzione d'arbitrato, di consentire alle parti di dar corso al pattuito giudizio arbitrale.

L'impugnazione per nullità è costruita dal legislatore come strumento per consentire alle parti di reclamare il rispetto delle forme, legali o convenzionali, del procedimento arbitrale. Come



autorevole dottrina ha acutamente illustrato, il legislatore, nel consentire la soluzione in arbitri delle controversie civili, ha il compito d'assicurare che sia rispettata la volontà delle parti e garantita la giustizia della decisione: egli deve, dunque, trovare un opportuno equilibrio tra il principio di libertà, fondamento dell'autonomia negoziale, e il principio di autorità che vincola e limita l'autonomia delle parti. Un compito difficile che può essere adempiuto regolando il procedimento con forme flessibili, aperte alla volontà delle parti, ma anche con un sistema di rimedi che consenta alle parti di sindacare l'esercizio della *potestas iudicandi*, che esse stesse hanno attribuito agli arbitri.

Le impugnazioni sono senz'altro strumenti dovuti di garanzia, ma è altrettanto vero che spesso sono utilizzate non per volontà di giustizia ma per attaccare decisioni di merito sfavorevoli: nell'esperienza dell'arbitrato possono divenire un mezzo per ottenere una decisione giudiziale del merito della causa e sfuggire ai vincoli del patto compromissorio. Ecco, quindi, che costruire l'impugnazione per nullità come un giudizio di secondo grado, devolutivo e sostitutivo, significa porsi in contrasto con la funzione stessa dell'arbitrato: l'impugnazione per nullità è, come già rimarcato in precedenza, rimedio tendenzialmente volto a sindacare la regolarità e non anche il merito del giudizio arbitrale e questo per la ragione che, se si vuol rispettare l'autonomia della giustizia privata, il giudizio di merito deve provenire dagli arbitri e non dal giudice togato.

In quest'ottica si coglie la nuova e centrale regola introdotta dalla riforma dell'arbitrato, attuata con il d.lgs. n. 40/2006, per la quale è rimessa soltanto alla comune volontà delle parti il prevedere strumenti per sindacare l'attività di giudizio svolta dagli arbitri. Mentre fino alla suindicata riforma l'impugnazione per nullità, fondata sull'inosservanza di norme di diritto, era sempre ammessa a meno che le parti avessero stabilito un arbitrato d'equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile, il nuovo testo dell'art. 829 comma 3 c.p.c. rovescia tale regola: il lodo è ora annullabile per *errores in iudicando* **solo** se le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione d'arbitrato o in una scrittura separata, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale; spetta, quindi, alla comune volontà delle parti di affidare al giudice statale il sindacato del lodo per eventuali violazioni di norme di diritto e di ottenere una sentenza sul merito della controversia.

Nel caso di specie, atteso che la domanda di arbitrato è stata proposta con atto notificato in data 28.4.2010, si applicano le disposizioni processuali in materia di arbitrato nella formulazione derivante dalla modifica introdotta dal D.L.vo 2 febbraio 2006 n.40, giacché l'art.27 co.4 di siffatta novella legislativa ha previsto che le nuove norme processuali trovino applicazione soltanto ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato sia stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L.vo.

Peraltro, la clausola compromissoria è inserita all'art.27 del contratto di appalto stipulato il



18.12.2007, sicchè anche tenuto conto dell'epoca a cui risale la convenzione di arbitrato non può dubitarsi che trovi senz'altro applicazione la disciplina dell'arbitrato introdotta dal D.L.vo 2 febbraio 2006 n.40, entrata in vigore il 2.3.2006.

Nel merito, l'impugnazione è infondata.

*

Con un **primo motivo** il Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano ha denunciato la violazione dell'art.829 co.1 n.4 c.p.c. per avere il Collegio arbitrale pronunciato al di fuori della convenzione di arbitrato e, segnatamente, per avere reso una decisione in diritto a fronte dell'obbligo di decidere solo secondo equità, come espressamente previsto nella clausola compromissoria che sul punto prevedeva che *“il collegio arbitrale emetterà giudizio senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore”*.

Ha lamentato il Condominio che il lodo non faccia riferimento al criterio equitativo che sarebbe dovuto essere adottato e posto a fondamento della decisione e che gli arbitri non abbiano neppure motivato la ragione per la quale hanno deciso secondo diritto. In particolare, il collegio arbitrale, ad avviso della parte impugnante, avrebbe trascurato di tenere in debita considerazione ai fini della valutazione equitativa dei fatti sottoposti al suo esame e degli inadempimenti contrattuali delle parti:

- la circostanza che il C.t.u. avesse accertato che il cantiere non fosse in sicurezza ed avesse espressamente dichiarato di non essere in grado di valutare la corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice in quanto erano necessarie ulteriori indagini peritali (secondo quanto opinato dal Condominio, *la corretta applicazione della regola equitativa avrebbe quantomeno dovuto condurre il Collegio a valutazioni più approfondite ed opportune – integrazione di CTU e quant'altro – al fine di rendere un'effettiva giustizia del caso concreto: v. pag. 24 della citazione introduttiva);*
- la circostanza che l'impresa appaltatrice si fosse resa inadempiente all'obbligo di fornire la prescritta fideiussione e di attestare correttamente di essere legittimata ad effettuare i lavori concessi in appalto, inadempimento che aveva concorso a determinare il Condominio a disporre la risoluzione del contratto di appalto;
- la circostanza, emergente dagli atti del procedimento arbitrale, che l'impresa appaltatrice avesse già ottenuto dal Tribunale di Potenza l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Comparto per il mancato pagamento dell'I.V.A. sulle fatture emesse, con la conseguenza che con il capo e) del lodo il Collegio arbitrale, condannando il Condominio al pagamento delle stesse somme per la medesima causale, avesse di fatto duplicato la pronuncia di condanna;



- la circostanza che, in pendenza del giudizio arbitrale, il Comparto avesse ottenuto in data 2-5 novembre 2012 dal Tribunale di Potenza un provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. con il quale era stato fatto ordine all'impresa appaltatrice di consegnare il cantiere al Comparto e nel quale, in sede di valutazione del *fumus boni iuris*, il giudice sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento arbitrale aveva ritenuto che l'impresa appaltatrice si fosse resa inadempiente agli obblighi di messa in sicurezza del cantiere.

La doglianza, come argomentata, è priva di fondamento.

Il Condominio impugnante non ha assolutamente messo in discussione che le parti contraenti abbiano autorizzato gli arbitri a pronunciare secondo equità. Anzi, il motivo di impugnazione è ancorato proprio al presupposto che una siffatta autorizzazione sia inequivocabilmente contenuta nella clausola compromissoria prevista all'art.27 del contratto di appalto stipulato il 18.12.2007 e che il Collegio arbitrale abbia disatteso quanto prescritto dalle parti. Del resto, il tenore letterale delle espressioni utilizzate al comma quinto dell'art.27 cit. non lascia adito a dubbi sul punto: "*il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore*". Tali espressioni dimostrano la inequivoca volontà delle parti di volere una decisione equitativa, derogando contrattualmente alla regola dispositiva della decisione secondo diritto. A tal fine vengono in rilievo, da un lato, l'espressa previsione che gli arbitri dovessero decidere "secondo equità" e, dall'altro, la formula - abituale nel commettere agli arbitri la decisione secondo equità - che essi dovessero decidere quali "amichevoli compositori". Per converso, nessun argomento in relazione alle regole che gli arbitri erano chiamati ad applicare nella loro decisione può trarsi dalla mera previsione della inappellabilità del lodo e, quindi, della sua non impugnabilità dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di statuizione nulla in quanto nell'arbitrato rituale - quale quello in questione - il lodo è sempre impugnabile per i motivi previsti dall'art. 829, comma 1, c.p.c., cioè per *errores in procedendo*.

Acquisito pacificamente che il collegio arbitrale fosse stato autorizzato dalle parti contraenti a pronunciare secondo equità, deriva in via logica da tanto che lo stesso collegio fosse svincolato dalla rigorosa osservanza delle norme di diritto sostanziale, avendo facoltà di utilizzare criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità che apparissero i più adatti ed equi, secondo la coscienza degli arbitri, per la risoluzione del caso concreto, restando così preclusa, ai sensi dell'art. 829, comma secondo, ultima parte, c.p.c., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale o, in generale, per "errores in iudicando", che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso (cfr. Cass.civ.sez.1, 4 luglio 2013 n.16755).



Ora, è ben vero, come enfatizzato oltre misura dal Condominio impugnante, che, qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integri un errore "in procedendo", come tale denunciabile con l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c, comma 1, n. 4, senza che sia onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo.

E', tuttavia, altrettanto vero che, come statuito in motivazione dalla stessa pronuncia di legittimità evocata dal Condominio a supporto del proprio assunto (Cass.civ.sez.1, 24 giugno 2011 n.13968), la ricorrenza dell'indicato errore non possa essere affermata per il solo fatto che il lodo motivi secondo diritto e non contenga un'espressa enunciazione di conformità all'equità della relativa decisione, essendo una valutazione degli arbitri in tal senso evincibile, anche implicitamente, dal complessivo contenuto del lodo medesimo (v. Cass., 24 febbraio 2006, n. 4207; Cass., 12 aprile 1988, n. 2879; Cass., 9 settembre 1992, n. 10321; Cass. 26 marzo 1997 n. 2699).

Invero, gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 822 c.p.c., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, **senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza**, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino "a priori" la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti (cfr. Cass.civ.sez.1, 8 settembre 2011 n.18452). Ed è opportuno rimarcare che, nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, secondo comma, c.p.c., sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto (cfr. Cass.civ.sez.1, 16 ottobre 2013 n.23544).

Nel caso di specie, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione impugnata non si evince nessun valido e rassicurante elemento di giudizio che valga a riscontrare che il collegio arbitrale abbia escluso del tutto di avvalersi dei poteri equitativi conferiti dalle parti contraenti. Né il Condominio impugnante ha avuto cura di allegare e dimostrare il contrario, essendosi esso sottratto del tutto all'onere di fornire a questa Corte elementi di giudizio nel senso sopra indicato.

Neppure ha pregio la doglianza del Condominio secondo cui gli arbitri non hanno "dato espressa motivazione della coincidenza nel caso di specie tra equità e diritto positivo" (v. pag. 27 della citazione introduttiva), giacché, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e sopra messo in



risalto, per gli arbitri non è necessario affermare e spiegare tale coincidenza.

A supportare la fondatezza del motivo di impugnazione non vale apprezzare le suindicate circostanze valorizzate dal Condominio. Invero, la lamentata omessa considerazione ai fini della decisione, da parte del Collegio arbitrale, della mancata messa in sicurezza del cantiere, dell'impossibilità per il C.t.u. di valutare la corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, dell'inadempimento della stessa impresa appaltatrice all'obbligo di fornire la prescritta fideiussione e di attestare correttamente di essere legittimata ad effettuare i lavori concessi in appalto, della duplicazione della condanna al pagamento dell'I.V.A. sulle fatture emesse e, infine, delle valutazioni espresse dal Tribunale di Potenza nel provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. del novembre 2012 in ordine all'inadempimento dell'impresa appaltatrice agli obblighi di messa in sicurezza del cantiere non configura di per sé un indice inequivocabile della violazione della previsione pattizia che imponeva al collegio arbitrale di pronunciare secondo equità.

A ben vedere, infatti, anche ove gli arbitri avessero dovuto assumere la decisione secondo diritto, le circostanze in parola sarebbero potute comunque essere fatte valere. Tanto si spiega perché la lamentata omessa considerazione, da parte del Collegio arbitrale, delle indicate circostanze può rilevare non già, come preteso dall'ente impugnante, in funzione della individuazione delle regole che gli arbitri stessi erano chiamati ad applicare nella loro decisione, bensì in chiave di denuncia della mancata corretta valutazione del quadro probatorio complessivo acquisito nel corso del giudizio e, quindi, in funzione dell'impugnazione nel merito della decisione, impugnazione preclusa nella specie ai sensi dell'art 829, secondo comma, c.p.c.

*

Con un **secondo motivo** il Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano ha denunciato la violazione dell'art.829 co.1 n.11 c.p.c. per contraddittorietà delle disposizioni del lodo, violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e violazione degli artt.115, 116, 230, 231 e 244 c.p.c. e 2727 e 2729 c.c.

In sostanza, l'ente impugnante ha lamentato che la decisione impugnata sia fondata sulla errata valutazione di validità ed utilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio eseguita dal geom. Pascaretta, valutazione che avrebbe indotto il Collegio arbitrale a "disposizioni del tutto contraddittorie tra loro" (v. pag.27 della citazione introduttiva).

Il motivo di impugnazione, come formulato, palesa insuperabili profili di inammissibilità prima ancora che di infondatezza.

Innanzitutto, giova premettere che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto



e pronunciato, trovando applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa della parte istante, cosicché quando la parte chieda la dichiarazione di invalidità di un atto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati; ne consegue che, nel caso di impugnazione di un lodo arbitrale, la corte d'appello non possa rilevare d'ufficio l'invalidità del lodo, né dichiararne la nullità per un motivo diverso da quelli posti a fondamento dell'impugnazione e solo successivamente prospettato (cfr. Cass.civ.sez.I, 13 dicembre 2013 n.27920).

Va ribadito che l'impugnazione del lodo arbitrale per nullità, ai sensi dell'art.829 c.p.c., non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione del collegio arbitrale, ma dà, invece, adito solamente ad un giudizio rivolto ad accertare se sussista o meno taluna delle nullità, previste dall'art.829 c.p.c. citato, come conseguenza di *errores in procedendo*, onde esaurisce i suoi effetti nei limiti del cosiddetto *judicium rescindens*.

Eccezionalmente è consentito al giudice dell'impugnazione di accertare, inoltre, le nullità dipendenti da *errores in iudicando*, ma solamente nei limiti del secondo comma del predetto art. 829 c.p.c., vale a dire in riferimento a violazione di regole di diritto, qualora le parti non abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità e non abbiano rinunciato alle possibilità di impugnare il lodo. Nel caso in esame, trattandosi di giudizio arbitrale da decidere secondo equità, è impedito in assoluto l'accertamento delle nullità dipendenti da *errores in iudicando*.

In coerenza con quanto illustrato, è stato autorevolmente stabilito che la valutazione dei fatti dedotti dalle parti e delle prove acquisite nel corso del procedimento, istituzionalmente rimessa al giudice di merito, non è censurabile in sede di controllo di legittimità (qual è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c.), salvo che tale valutazione non sia logicamente e congruamente motivata. In forza dello stesso principio, il controllo di legittimità non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari, ma solo la sua congruenza dal punto di vista della logica e del rispetto dei principi di diritto che regolano tale mezzo di prova (cfr. Cass.civ.sez.II, 15 dicembre 1997 n.12652; Cass.civ. sez.I, 20 marzo 2003 n.4078; Cass.civ.sez.I, 10 luglio 2013 n.17097).

Parimenti, non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la mancata ammissione, da parte degli arbitri, di determinati mezzi di prova per la ritenuta inidoneità probatoria o superfluità di particolari fatti e circostanze per come articolati dal deducente, trattandosi di una valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri medesimi (cfr. Cass.civ.sez.I, 3 novembre 2006 n.23597). Infine, mentre l'interpretazione degli arbitri in ordine al contenuto di una clausola contrattuale non può essere contestata per la



ricostruzione operata della volontà delle parti, ne' sostituita con un'interpretazione diversa, il sindacato della corte d'appello può, invece, essere utilmente sollecitato in merito alla inosservanza o alla violazione delle regole di diritto applicate alla clausola ed ai suoi effetti (cfr. Cass.civ.sez.I, 22 aprile 2003 n.6423; Cass.civ.sez.I, 28 luglio 2004 n.14198).

Merita, in ultimo, rilevare che nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma (cfr. Cass.civ.sez.I, 18 ottobre 2013 n.23675).

Tanto premesso, va subito rimarcato che, in riferimento alla denunciata violazione di cui all'articolo 829 primo comma n. 11 c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione ha ravvisato la nullità in esame solo in ipotesi di contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo. Sul punto, merita richiamare la seguente decisione assunta con riferimento al motivo di nullità in questione, previsto, prima della riforma operata dal D.Lgs. 2 febbraio 2005, n. 40, dall'articolo 829 primo comma n. 4 c.p.c.: *In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale* (Cass.civ.sez.1, 28 maggio 2014 n. 11895; principio ribadito da Cass.civ.sez.1, 6 luglio 2020 n.13930, in motivazione, e da Cass.civ.sez.1, 31 luglio 2020 n.16554, in motivazione).

Nel caso in questione non è stata denunciata l'esistenza di una contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo del lodo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo del lodo stesso.

Peraltro, non è ravvisabile, nel corpo del lodo impugnato, una inconciliabilità tra le varie parti della motivazione, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della "ratio" e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione (v. Cass. 6986/2007; 473 e 3768/2006; 6069 e 7259/2004), risultando, anzi, chiaro il percorso argomentativo seguito dal Collegio arbitrale.

Né nel motivo di impugnazione in esame si lamenta l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico giuridico sottostante alla decisione degli arbitri, avendo piuttosto il Condominio censurato che gli arbitri abbiano riconosciuto validità ed utilizzabilità agli esiti di una consulenza tecnica



d'ufficio espletata sulla base di documentazione mai acquisita agli atti del giudizio ed abbiano, altresì, malamente interpretato le risultanze istruttorie e non correttamente valutato le deposizioni testimoniali.

Peraltro, la contraddittorietà, carenza e/o erroneità della motivazione, ove in ipotesi sussistenti, non sarebbero potute essere dedotte sotto il profilo della nullità per “violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”, come pure fatto dal Condominio nell’atto di impugnazione, e ciò per un duplice ordine di ragioni: a) perché, vertendosi in ambito di giudizio arbitrale da decidere secondo equità, è impedito in assoluto l’accertamento delle nullità dipendenti dalla violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, non risultando neppure una espressa disposizione in senso contrario contemplata nella convenzione di arbitrato; b) perché la decisione arbitrale consta di un’indagine di fatto circa l’oggetto della controversia devoluta agli arbitri, che risulta censurabile, ex art. 829 c.p.c., solo in termini di controllo di legittimità attraverso la specificazione dei canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui gli arbitri si siano discostati degli stessi, non essendo sufficiente, invece, una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione dei fatti controversi.

A tanto va aggiunto che la clausola compromissoria, come strutturata all’art.27 del contratto di appalto stipulato tra le parti, prevede al comma quinto che “*il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore*”. Gli arbitri, dunque, erano svincolati, nella formazione del loro giudizio, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di far ricorso a criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità, che apparissero i più adatti e i più equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto. Tanto è coerente con il principio di matrice giurisprudenziale a tenore del quale il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non siano tenuti all’osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione (a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell’incarico arbitrale) e, in particolare, a tale procedimento non si applichi, né direttamente, né indirettamente, il regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c. (cfr. Cass.civ.sez.1, 4 giugno 2014 n.12543).

In tale ottica, non è configurabile nessuna nullità del lodo arbitrale che derivi dalla circostanza che la decisione riposi (anche) sulle conclusioni rassegnate dal C.t.u. sulla base di documentazione non acquisita ritualmente nel rispetto delle forme e dei termini di decadenza previsti dall’art.183 c.p.c.

Quanto alla dedotta inadeguata interpretazione delle risultanze istruttorie e non corretta valutazione delle deposizioni testimoniali, vale ancora una volta ribadire che la valutazione dei fatti dedotti e



delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (cfr. ex multis, Cass.civ.sez.1, 10 luglio 2013 n.17097; Cass.civ.sez.1, 24 giugno 2011 n.13968; Cass.civ.sez.1, 28 febbraio 2006 n.4397).

In definitiva, la denunciata contraddittorietà del lodo arbitrale è fondata solo su pretesi errori del collegio arbitrale nel valutare questioni di merito e, pertanto, si risolve in una mera contestazione nel merito della decisione impugnata, addebitandosi agli arbitri di non avere fatto corretta valutazione del materiale probatorio acquisito nel giudizio. La censura in tal modo proposta è, dunque, inammissibile in quanto non rientrante nell'ipotesi di nullità per contraddittorietà prevista dall'art.829 c.p.c.

*

Con un **terzo motivo** il Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano ha denunciato la violazione dell'art.829 co.1 n.11 c.p.c. per contraddittorietà delle disposizioni del lodo, violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1453 e 1455, 2727 e 2729 c.c.

In sintesi, l'ente impugnante, operando una ricognizione degli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio e valorizzando la documentazione prodotta e taluna delle testimonianze raccolte nel giudizio arbitrale, ha sostenuto che il materiale probatorio raccolto valga senz'altro a riscontrare la palese e deliberata violazione, ad opera dell'impresa appaltatrice, dei principi di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto di appalto nonché la violazione degli obblighi derivati a carico della medesima impresa dalla stipulazione del menzionato contratto ed ha su tali basi censurato la decisione del Collegio arbitrale di non dichiarare la legittimità della risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice, con conseguente condanna della società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c. a sopportare le maggiori spese sostenute dal Condominio a seguito della risoluzione del contratto di appalto, a pagare la penalità per ritardo nella esecuzione dei lavori contrattualmente stabilita in € 200,00 per ciascun giorno di ritardo ed a risarcire l'ente committente dei danni da quest'ultimo sofferti a seguito delle gravi, reiterate e rilevanti violazioni degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatrice.

Inoltre, il Condominio impugnante ha lamentato che il Collegio arbitrale abbia immotivatamente ed illegittimamente riconosciuto fondata la domanda di risoluzione contrattuale spiegata dalla società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c., domanda che, alla stregua delle emergenze del giudizio arbitrale, sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile ed infondata.

Anche l'esposto motivo di impugnazione non si sottrae ai rilievi di inammissibilità già svolti in occasione dello scrutinio del precedente motivo.



Ancora una volta va rimarcato che, a dispetto della specifica ipotesi di nullità del lodo denunciata nell'intestazione del motivo di impugnazione (nullità ex art.829 co.1 n.11 c.p.c. per contraddittorietà delle disposizioni del lodo), non è ravvisabile, nel corpo del lodo impugnato, nessuna contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo del lodo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo del lodo stesso, né una evidente inconciliabilità tra le varie parti della motivazione di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della "ratio" e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione, risultando, anzi, chiaro il percorso argomentativo seguito dal Collegio arbitrale.

Del resto, nel motivo di impugnazione in esame non risulta allegato e comprovato nessun evidente profilo di contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo del lodo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo del lodo stesso perché possa anche solo astrattamente configurarsi una nullità rilevante ai sensi dell'art.829 co.1 n.11 c.p.c., non essendo – come in precedenza argomentato - la (eventuale) contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo. Neppure il Condominio ha lamentato l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico giuridico sottostante alla decisione degli arbitri, giacché, anzi, l'ente impugnante ha espressamente sottoposto a critica l'impianto motivazionale reso dal Collegio arbitrale mettendo in risalto quelli che, ad avviso dello stesso Condominio, dovrebbero segnalarsi come profili della vicenda trascurati in sede di decisione: il che, all'evidenza, implica che la motivazione del lodo consenta la ricostruzione della "ratio decidendi".

Quanto alle argomentazioni spese a supporto della ritenuta fondatezza delle domande di risoluzione contrattuale e di condanna avanzate dal Condominio ed a sostegno della prospettata infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale spiegata in via riconvenzionale dalla società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c., esse si risolvono in una critica dell'opera di interpretazione e di valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal Collegio arbitrale ai fini della decisione.

In altre parole, l'ente impugnante addebita al collegio arbitrale di avere commesso errori ed omissioni nel vagliare e risolvere le questioni di merito e di non avere fatto corretta valutazione del materiale probatorio acquisito nel giudizio.

Senonché occorre rammentare, ancora una volta, che la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri, e neppure è consentito con lo strumento processuale attivato dinanzi a questa Corte far valere eventuali violazioni delle regole di diritto relative al merito della controversia, ostandovi il rilievo che nel caso di specie si verte in ambito di giudizio arbitrale secondo equità nonché il disposto dell'art.829 co.2 c.p.c.



*

Con un **quarto ed ultimo motivo** il Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano ha denunciato la violazione del principio del *ne bis in idem* in relazione al capo di condanna distinto dalla lettera e) del dispositivo del lodo arbitrale, capo riguardante il pagamento degli importi dovuti a titolo di rimborso I.V.A. per le fatture già emesse. Ha sostenuto parte impugnante che il Collegio arbitrale fosse ben consapevole della circostanza, emergente dagli atti del procedimento arbitrale, che l'impresa appaltatrice avesse già ottenuto dal Tribunale di Potenza l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Comparto per l'importo di € 49.918,45 a titolo di pagamento dell'I.V.A. sulle fatture n.6/2008, 13/2008 e 19/2008 nonché a titolo di pagamento del saldo della fattura n.20/2008, con la conseguenza che la condanna pronunciata al capo e) del dispositivo del lodo, in quanto avente ad oggetto proprio il pagamento delle stesse somme per la medesima causale, si risolve in una inammissibile duplicazione della condanna in capo al Comparto.

La doglianza è infondata.

Innanzitutto, giova sottolineare nuovamente che nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma. Ne consegue che incomba sulla parte impugnante l'onere di precisare quale tra i tassativi casi di nullità del lodo contemplati nell'art. 829 co.1 c.p.c. intenda ravvisare e contestare in riferimento alla decisione arbitrale impugnata. Emerge evidente dai contenuti del motivo di impugnazione in esame che il Condominio non abbia per nulla assolto all'onere di specificazione in discorso.

In secondo luogo, nel giudizio arbitrale, le sole questioni pregiudiziali sottratte alla competenza degli arbitri sono quelle di cui all'art.806 c.p.c. (che prevede le materie indisponibili o altre fissate per legge), per cui nell'ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all'autorità giudiziaria e ad un collegio arbitrale, non opera la litispendenza, nè può invocarsi la sospensione necessaria di cui all'art.295 c.p.c., poichè la competenza di uno dei giudici, escludendo quella dell'altro ed avendo carattere esclusivo e inderogabile, va risolta con l'affermazione o la negazione della competenza del giudice adito, in relazione all'esistenza, al contenuto e ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria (cfr. Cass.civ.sez.1, 9 gennaio 2008 n.178).

Peraltro, l'art.819 ter c.p.c., applicabile al caso di specie *ratione temporis*, espressamente stabilisce che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.



In linea di principio, quindi, è possibile che, per una stessa controversia, possano pendere sia il giudizio arbitrale che quello ordinario e che i due procedimenti possano proseguire parallelamente fino alla loro definizione.

A tali considerazioni devono aggiungersene altre due.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata nella citazione introduttiva, il decreto ingiuntivo reso nei confronti del Comparto per l'importo di € 49.918,45 è stato emesso in data 4.8.2009 e ad esso ha fatto seguito il giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. promosso dallo stesso Comparto dinanzi al Tribunale di Potenza ed ancora pendente alla data di pronuncia del lodo arbitrale ed a quella di instaurazione del presente giudizio di impugnazione. Ne consegue che sulla esistenza del diritto di credito di € 49.918,45 vantato dalla società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c. non sia ancora intervenuta, da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, una pronuncia di accertamento e condanna che abbia efficacia di giudicato. Pertanto, è allo stato discutibile che sia configurabile una concreta violazione del principio del "ne bis in idem", giacchè essa presuppone che su una delle due domande proposte separatamente dinanzi allo stesso giudice o a giudici diversi, ma in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione ("personae", "causa petendi" e "petitum"), sia già intervenuta una pronuncia coperta da giudicato.

Né va trascurato che l'art.819 ter co.2 c.p.c. esclude, nei rapporti tra arbitrato e processo dinanzi all'autorità giudiziaria, l'applicazione di regole corrispondenti all'art. 295 c.p.c., sicché è precluso al giudice ordinario di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato (cfr. Cass.civ.sez.6-2, ordinanza 19 gennaio 2016 n.783). Orbene, poiché il rapporto di pregiudizialità tra due controversie, che impone la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto tra giudicati, la previsione normativa della inoperatività, nei rapporti tra arbitrato e processo dinanzi all'autorità giudiziaria, di regole corrispondenti all'art. 295 c.p.c. vale a significare che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva escluda il pericolo di un contrasto di giudicati (arg. ex Cass.civ.sez.1, ordinanza 2 agosto 2007 n.16995).

In secondo luogo, sempre dalla ricostruzione dei fatti operata nella citazione introduttiva si evince che la società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c. abbia avanzato con la prima "memoria autorizzata", depositata nel giudizio arbitrale, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del Condominio/attore al pagamento della somma di € 49.918,45 a titolo di I.V.A. dovuta sulle fatture n.6/2008, 13/2008 e 19/2008 nonché a titolo di saldo della fattura n.20/2008.



Tuttavia, non risulta che il Condominio nella seconda “memoria autorizzata”, depositata in data successiva alla prima memoria dell’impresa appaltatrice, abbia espressamente eccepito l’improcedibilità della suindicata domanda riconvenzionale per costituire la stessa già oggetto del giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. promosso dallo stesso Condominio dinanzi al Tribunale di Potenza. Tale circostanza emerge anche dallo “svolgimento della procedura” contenuto nel lodo arbitrale impugnato.

A tanto si aggiunga che, come fatto rilevare dall’impresa appaltatrice nella comparsa di costituzione depositata il 16.9.2014 nel presente giudizio di impugnazione e non contestato dal Condominio impugnante, nella citazione introduttiva del giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Potenza il Condominio, al fine di contrastare la pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c., ha eccepito l’esistenza della clausola compromissoria per la quale è stato successivamente promosso, proprio dal Condominio, il giudizio arbitrale esauritosi con la pronuncia del lodo impugnato in questa sede. Pertanto, è singolare che l’ente impugnante, da un lato, nel giudizio ordinario di opposizione ex art.645 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Potenza abbia eccepito l’esistenza della clausola compromissoria con ciò pretendendo che, come concordato dalle parti all’art.27 del contratto di appalto, l’accertamento del credito azionato in via monitoria dall’impresa appaltatrice sia riservato al collegio arbitrale e, dall’altro, nel presente giudizio di impugnazione, senza avere mai eccepito dinanzi agli arbitri l’improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall’impresa appaltatrice, abbia fatto valere una presunta violazione del principio del *ne bis in idem* all’evidente scopo di conseguire una pronuncia di improcedibilità della medesima domanda riconvenzionale in ragione della pregressa instaurazione dinanzi al Tribunale di Potenza del predetto giudizio ordinario avente ad oggetto la stessa pretesa creditoria del pagamento della I.V.A. dovuta sulle fatture n.6/2008, 13/2008 e 19/2008.

*

In conclusione, l’impugnazione è integralmente infondata e va respinta, con conseguente conferma del lodo impugnato.

Segue per legge la condanna del Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano, in persona del legale rappresentante p.t., in quanto parte soccombente, al pagamento, in favore della società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 10.3.2014 n.55 in riferimento al valore della causa (valore € 74.274,43; scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00).

Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell’art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato



introdotto il comma 1 – quater all’art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”. Ai sensi dell’art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all’1.1.2013 l’entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno 31 gennaio 2013.

Pertanto, essendo stata la presente causa iscritta a ruolo il 30.4.2014 ed essendo stata integralmente respinta l’impugnazione proposta dal Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano, sussistono nel caso di specie i presupposti per l’applicazione dell’art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall’art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, con la conseguenza che l’ente impugnante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’impugnazione ex art.829 c.p.c. avverso il lodo arbitrale deliberato in data 3.6.2013, proposta dal Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 22.4.2014 nei confronti della società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c., uditi i procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- A) Rigetta integralmente l’impugnazione ex art.829 c.p.c. proposta dal Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 22.4.2014 e, per l’effetto, conferma il lodo arbitrale deliberato in data 3.6.2013;
- B) Condanna il Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della società G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. S.n.c. e con attribuzione al procuratore per dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 13.635,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge.



Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché il Condominio del Comparto n.39 del P.d.R. del Comune di Baragiano, in persona del legale rappresentante p.t., sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.

La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020.

Il Consigliere estensore

(Dott. Michele Videtta)

Il Presidente

(Dott. Rocco Pavese)

